

Software Isa, dati extra modello solo tramite cassetto fiscale

ADEMPIMENTI

Per i professionisti privi di delega è necessaria un'autorizzazione ad hoc

Con l'esonero del visto compensazioni a rischio in caso di errori

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Isa con difficile accesso ai dati extra-modello e attenzione alla decisione di avvalersi dell'esonero dal visto di conformità per i contribuenti virtuosi che intendono compensare crediti e debiti. Sono due degli aspetti emersi nel convegno Dichiarazione24, di giovedì scorso.

Indici di affidabilità

Il software Isa potrà funzionare solo previa acquisizione di una serie di elementi presenti in anagrafe tributaria (provvedimento Entrate n. 23721/19). Gli Isa prevedono infatti che, oltre alla compilazione del consueto modello con i dati contabili ed extracontabili sull'attività svolta nel 2018 e da allegare alla Dr, si debbano reperire elementi presenti negli archivi del fisco e resi disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti. Il trasferimento di queste informazioni al sistema Isa non potrà avvenire materialmente, ma dovrà transitare tra-

mite l'accesso al cassetto fiscale. Completata l'acquisizione, il processo di elaborazione sarà automaticamente svolto dal software. Sarà possibile consultare i dati scaricati e, se del caso, modificarli se riconosciuti errati.

Il contribuente potrà scegliere se reperire tali informazioni autonomamente (dalla propria "area riservata" del sito dell'Agenzia accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline), o avvalersi di un intermediario abilitato. In questo caso l'intermediario che già possiede l'accesso al cassetto fiscale dei clienti potrà procedere con una richiesta "massiva" inviando alle Entrate un unico file contenente l'elenco dei contribuenti per cui lo stesso risulta delegato. Il file è preparato tramite un apposito software di predisposizione (ad oggi non disponibile) fornito dall'Agenzia. L'attivazione, con il conseguente flusso dei dati, sarà comunque subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data d'invio della richiesta.

Più complicato si presenta l'accesso ai dati per i professionisti incaricati, ma privi di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Sarà infatti necessaria una delega specifica finalizzata al solo reperimento dei dati Isa, il cui contenuto richiede anche alcuni dati di riscontro riferiti alla dichiarazione Iva e agli studi di settore 2018. Per l'intermediario ci sarà anche l'obbligo di numerare e annotare, giornalmente, in un apposito registro cronologico, le singole deleghe con

QUOTIDIANO

DEL FISCO



IMPOSTE INDIRETTE

Stop alla rivalsa Iva verso la società estinta

L'agenzia delle Entrate conferma la sua posizione sull'impossibilità di esercitare la rivalsa da accertamento nei confronti di una società estinta. La posizione, seppur formalmente in linea con la legislazione nazionale, è in contrasto con i principi ribaditi di recente (9 maggio 2019) dalla Corte di giustizia che ribadisce l'inviolabilità sostanziale del principio di neutralità dell'imposta. La risposta a un interpello 176/2019 ribadisce che l'Iva da accertamento versata dal cedente/prestatore non può essere più recuperata, quando di fatto il diritto di rivalsa è impedito a causa della cancellazione del cessionario/committente dal registro dell'impresa.

— Anna Abagnale
— Benedetto Santacroce
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](#)

indicazione di numero progressivo e data della delega; codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

In questo secondo caso, quindi, la gestione dei modelli Isa da parte degli intermediari si complica.

Visto di conformità

Fra i premi raggiungibili vi è anche quello legato all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per coloro che presentano un livello di affidabilità attribuito dall'applicativo Isa almeno pari a 8. Il premio per quest'anno spetta per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: ● 50mila euro annui relativi all'Iva e maturati nell'annualità 2019 e nei primi tre trimestri del 2020 (crediti spendibili quindi nel 2020); ● 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2018 (quindi crediti già spendibili nel corrente anno).

In caso di fruizione del bonus relativo all'esonero del visto, occorre porre attenzione alla corretta gestione del modello e al calcolo del punteggio Isa. In presenza, infatti, di un successivo controllo delle Entrate che comporti la contestazione e l'ordine del contribuente il cui esito fa retrocedere il punteggio Isa ad un valore inferiore a 8, il rischio è che l'esenzione di visto di conformità, tutte le operazioni effettuate, possa essere sconosciuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE



PROFESSIONI Gaetano Stella presidente Cepis

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella è stato eletto presidente del Consiglio europeo delle professioni liberali (Cepil). Lo ha stabilito l'assemblea generale del Cepil, che si è riunita il 31 maggio scorso a Porto e che ha provveduto al rinnovo delle cariche, per il triennio 2019-2022, del comitato esecutivo delle 30 associazioni internazionali professionali e non professionali europee. Il presidente Stella è stata nominata prima vicepresidente l'avvocata spagnola Victoria Ortega Benito, in rappresentanza dell'Union Professional; mentre gli altri tre vicepresidenti e il tesoriere verranno eletti dal prossimo comitato esecutivo. «Il nuovo executive board del Cepil inizia il suo mandato in concomitanza con il nuovo Parlamento europeo», ha affermato il presidente Stella nel suo discorso di insediamento. «Nei prossimi tre anni lavoreremo tutti assieme per rafforzare il Cepil, le nostre professioni e i valori in cui crediamo».

INTERDITTIVE ANTIMAFIA Controllo giudiziario alle Sezioni Unite

La Sesta Penale della Cassazione (ordinanza 24661/19, depositata ieri) ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'appellabilità del provvedimento con cui il tribunale dispone il controllo giudiziario delle aziende raggiunte da interdittiva antimafia. Oltre ai due orientamenti in corso, sottolinea la Corte, che vanno dall'appellabilità diretta in Cassazione del giudizio del tribunale fino alla negazione *tout court* della possibilità di impugnazione, e nel silenzio della norma (art. 34-bis del Dlg 159/2011) c'è infatti anche la chance teorica di prevedere la normale impugnazione di merito. Saranno quindi le Sezioni Unite a stabilire «se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto dall'impresa destinataria di un'interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per Cassazione». (A.Gal.)

VIOLENZA SESSUALE Interdizione ampia al medico indagato

La Terza penale della Cassazione (sentenza 24653 depositata ieri) ha confermato l'interdizione cautelare massima di 12 mesi per il professionista guardia medica indagato per violenza sessuale su una giovane paziente, fatto avvenuto durante una visita di routine per un lamentato dolore alle gambe. La Corte, respingendo tutte le argomentazioni, ha ritenuto congrua anche l'estensione dell'interdittiva all'attività privata del medico - e non solo allo sportello di guardia medica - considerando effettivo il rischio di reiterazione del reato per cui si sta procedendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Specializzazioni, dopo la proposta confronto tra le tesi

IL DIBATTITO

I pareri dei lettori arrivati all'indirizzo mail messo a disposizione dal Sole

Nell'intervista al Sole 24 Ore del 1° giugno Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si è aperto il dibattito sul tema delle specializzazioni. Un dibattito che si è subito acceso e che ha portato diversi contributi alla casella mail ilmogiornale@ilssole24ore.com. Cominciamo la pubblicazione di alcuni dei contributi più significativi.

Il futuro è negli studi associati

Stipisce che il tema delle specializzazioni sia stato negletto, per molto tempo. Il mondo delle imprese italiane in questi ultimi 40 anni ha fatto passi da gigante e si è strutturato per competere nei mercati mondiali; le aziende sono irrimediabilmente, se le raffrontiamo con il recente passato. E cosa abbiamo fatto noi, dottori commercialisti? Ben poco; si è vissuto in parte di comodità e di irrisoluzione, e poco o nulla si è fatto per variare la nostra professionalità, ma nemmeno per analizzarne le caratteristiche e le diverse prospettive.

Il mondo delle aziende chiede sempre maggiore professionalità, è sempre più esigente e chiede soluzioni veloci, competenti e possibilmente non troppo costose. È pacifico che il professionista singolo non potrà mai soddisfare queste esigenze. Il futuro della professione personalmente lo vedo in due aspetti: traloro collegati. Lo studio associato (vero studio associato, non solo centro di costi comuni) di una certa dimensione, al cui interno i vari associati possono trovare spazio per una specializzazione. A ciò spinti sia dalle caratteristiche personali di ciascuno, sia dalle esperienze avute.

Quindi specializzazioni sì. Ma accompagnate da una struttura degli studi che deve aumentare. Non esiste un modello unico di studio associato, ma varie esperienze, nel territorio. Ognuno valuterà la struttura più confacente alle sue aspettative e alle sue prerogative. In sintesi, il nostro futuro sta negli studi associati, con colleghi specializzati. Qualsiasi altra impostazione sarà perdente.

— Giuseppe Rebecca
Dottore commercialista
in Vicenza dal 1973

Il nodo della formazione

Mi permetto di fare alcune considerazioni:

- 1) prima delle specializzazioni sarebbe opportuno ristabilire la formazione obbligatoria anche per i colleghi anziani che ad oggi ne sono esentati (ma poi dirigo gli studi);
- 2) abolire la specializzazione automatica in base all'anzianità di iscrizione perché non ha alcun senso;
- 3) le scuole di alta formazione degli ordini costano, e anche molto; il master tributario organizzato dall'Odcec di Torino, per esempio, ha un prezzo di 2.500 euro più Iva, non proprio politico se paragonato con analoghi corsi di eguale intensità e durata;
- 4) non vorrei che l'ottenimento della specializzazione si trasformasse in un mezzo di lucro per i soliti noti.

Credo che in generale le "etiche di specialità" non servano a nulla. Se sei bravo il mercato ti premia. È la solita guerra interna che ci facciamo l'uno contro l'altro, e poi dall'esterno ci distruggono.

— Emanuele Mugnaini

Un equilibrio da cercare

Pur ritenendo condivisibile l'opinione che la specializzazione possa essere la soluzione alla crisi della professione, nutrire dubbi che la strada indicata sia

quella opportuna è fondato.

Il famigerato titolo di specialista sarebbe, alternativamente, riconosciuto a possessori di qualifica di professore o diploma universitario, a seguito di comprovata esperienza e tramite un percorso formativo. Partendo dal presupposto che, in assenza di eventuali esclusive, l'unica ratio rimane la garanzia, per il cliente, di affidarsi ad esperti, se la prima opzione appare sproporzionata, le altre due sembrano prive del requisito della ragionevole certezza.

Se da una parte infatti, al fine di sentirsi qualificato a proporre l'accettazione o meno di una mediazione tributaria, il superamento di un concorso pubblico per professore associato francamente pare troppo; dall'altra, l'aver meramente esercitato attività nel settore è un parametro che suona poco come qualitativo e tanto quantitativo.

Ad ogni buon conto, in assenza di esperienza e competenza, ci sarebbe sempre la possibilità di divenire specialisti tramite un percorso formativo, affidato alle Saf (Scuole di alta formazione) costituite dagli ordini territoriali. Proprio l'ultima spiaggia dei corsi abilitanti è talmente densa di insidie da vanificare il nobile (ammesso che sia stato tale) fine che ci si era prefissi (leggasi competenza), salvo alimentare il mercato degli attestati a pagamento per professionisti in sofferenza già nel versare i contributi minimi previdenziali: invero in assenza di requisiti trasparenti sul reclutamento dei docenti, le prime esperienze testimoniano di colleghi privi della benché minima capacità didattica, di professori in economia aziendale che argomentano sul contezioso tributario e notai sulla contabilità degli enti locali. Al contempo, come se bastasse assistere (sonnacchiando) a qualche puntata di Quark per divenire archeologi, il riconoscimento del titolo di specializzazione verrebbe elargito con la mera presenza all'80% delle ore previste.

Ciò nonostante, ci sarebbe tanto da fare per gli interessi della categoria. Essere maggiormente parsimoniosi nella gestione della nostra Fondazione, nella quale, per contributi privi di validità e interesse scientifico, vengono riconosciuti corrispettivi superiori agli assegni di ricerca del Cnr. Ancora tanto ci sarebbe da fare su requisiti e risorse organizzative proporzionali alla complessità dell'incarico da svolgere, come timida mente tentato dal Dl 83/2015, abortito sul nascere. Diversamente si preferisce non vedere che incarichi lautamente retribuiti svolti in assenza anche di una segretaria a libro paga, è grave indizio di subappalto e sfruttamento di giovani e bisognosi colleghi.

—Giovanni Esposito
Ordine di Napoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmogiornale@ilssole24ore.com

La mail a cui è possibile inviare contributi al dibattito sulle specializzazioni dei commercialisti

SUL SOLE DI SABATO



IL SOLE 24 ORE
1° GIUGNO 2019
PAG. 17

Sul Sole 24 Ore di sabato 1° giugno, nelle pagine di Norme e Tributi, è stata pubblicata l'intervista al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, che propone di inserire nell'ordinamento di categoria le specializzazioni, al fine di tutelare sia i professionisti sia i contribuenti.

Revisori di Spa indipendenti dai sindaci

CASSAZIONE

I due professionisti non possono lavorare per lo stesso studio

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

La deliberazione con la quale i soci di una Spa nominano il revisore è nulla (e il revisore non ha diritto a compenso) se il revisore lavora nel medesimo studio professionale nel quale opera un sindaco della stessa Spa.

Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza 14919 del 31 maggio, con la motivazione che manca, in questo caso, il requisito dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore, richiesti dall'articolo 10 del Dlg 39/2010.

Il revisore che si è visto dichiarare nulla la sua nomina si è difeso adducendo:

- che l'articolo 10 del Dlg 39/2010 impone al revisore il requisito dell'indipendenza, con riferimento solo alla società e non già a un componente del collegio sindacale; pertan-

to, non vi sarebbe alcun divieto in capo al revisore di intrattenere relazioni economiche con i sindaci della società;

- che revisori e sindaci svolgono attività diverse, seppur entrambi effettuino attività di controllo della società; non vi sarebbe pertanto compromissione dell'obbligo di indipendenza se il revisore sia legato da rapporti di tipo professionale o economico con uno dei sindaci della società;

- che al fine della ricorrenza di una situazione di incompatibilità non è sufficiente la mera sussistenza di meri rapporti di tipo patrimoniale tra la società (o il sindaco) e il revisore, essendo necessario che questi rapporti siano significativi e tali da compromettere l'indipendenza del revisore.

La Cassazione confuta tutte queste affermazioni. Anzitutto, perché siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, di cui all'articolo 10 del Dlg 39/2010 per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, nel concetto di società rientrano, a pieno titolo, anche il collegio sindacale e i singoli suoi com-

ponenti. Quindi, il revisore non può intrattenere né con la società né con alcun membro del collegio sindacale alcuna relazione finanziaria, d'affari, di lavoro o di altro genere, diretta o indiretta. Il collegio sindacale, infatti, è un organo della società, che «concorre alla formazione dell'iter» delle decisioni che la società assume, «sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento».

Pertanto, anche se formalmente non possono esservi sovrapposizioni tra l'attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, gli ambiti operativi dei sindaci e dei revisori, seppur diversi, «possono venire comunque in stretta relazione ed eventuale interferenza». È «indubbio», di conseguenza, che l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra sindaco e revisore contabile sia potenzialmente fonte di possi-

bili reciproci condizionamenti. La Cassazione, inoltre, rileva che anche le modalità di nomina dei revisori contabili sono tali per cui è necessario escludere, a priori, ogni possibile forma di condizionamento: infatti, l'articolo 13 del Dlg 39/2010 dispone che l'assemblea conferisce l'incarico al revisore contabile alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo (il quale deve essere sentito per la revoca dell'incarico quando ricorre una giusta causa di revoca del revisore).

Infine, i giudici osservano, da un lato, che dalla normativa UE (la direttiva 46/2006) si desume il principio in base al quale occorre seguire il principio della cosiddetta «indipendenza anche in apparenza» e cioè che è necessario che il revisore, oltre che essere indipendente, «appaia anche tale agli occhi dei terzi»; e, d'altro lato, che nel nostro ordinamento non vi è alcuna norma che attribuisca rilievo all'esistenza di una relazione d'affari tra il revisore e una società solo se tale relazione assuma un carattere di significatività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull'Inpgi l'allarme dei comunicatori

PREVIDENZA

Fiaschi (ManagerItalia): «Coinvolgere tutte le parti al tavolo delle trattative»

Vitaliano D'Angerio

«Vorremmo anche noi sederci al tavolo Inpgi per trovare insieme una soluzione. Al momento però non sappiamo nemmeno se c'è un tavolo di trattative. Sono ben 20mila i lavoratori della comunicazione in Italia e in tanti vorrebbero capire quanto sta accadendo». A parlare è Massimo Fiaschi, segretario generale di ManagerItalia (Concommercio) che rappresenta circa 35mila iscritti distribuiti in 13 associazioni territoriali.

Al centro delle preoccupazioni dei comunicatori ci sono le incognite sul passaggio all'Inpgi. La cassa di previdenza dei giornalisti, per la quale servono interventi urgenti a causa del saldo previdenziale negativo. A una soluzione del problema sta lavorando il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: estendere appunto

l'iscrizione all'Inpgi anche ai comunicatori iscritti all'Inps. Un emendamento specifico è atteso nel decreto crescita forse già nelle prossime ore; giovedì il provvedimento, in fase di conversione, è atteso in aula a Montecitorio. Fino ad allora il governo avrà tempo per presentarlo.

«Noi non siamo stati consultati eppure rappresentiamo tanti comunicatori in particolare nel settore privato - spiega Fiaschi -. Innanzitutto come verranno identificati queste persone? Non c'è un albo né un codice specifico come per i comunicatori del pubblico». Il passaggio da Inps a Inpgi potrebbe avere importanti conseguenze, aggiunge il segretario generale di ManagerItalia: «Faccio l'esempio di "quota 100". Oggi un comunicatore, iscritto all'Inps, che vuole andare in pensione con quota 100 può farlo senza alcun problema. Se un domani fosse trasferito nell'Inpgi, perderebbe tale diritto perché c'è il divieto di cumulo fra i due istituti. Senza dimenticare i contratti di categoria differenti. Qui parliamo di direttori marketing, responsabili di relazioni esterne, digital marketing e tante altre figure».

— Giulia Bifano
— Uberto Percivalle
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](#)

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CASSAZIONE

Niente reintegra se si offende l'azienda

Un dipendente che ha contattato insistentemente il centralino aziendale per motivi non urgenti e si è rivolto al collega con "coloriti" apprezzamenti negativi verso la società, ha ottenuto in giudizio che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo, poiché sproporzionato.

— Giulia Bifano
— Uberto Percivalle
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA